



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ITI-IPA-ITA "E.MAJORANA"

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA 0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

www.iismajoranarossano.edu.it

Email: csis064009@istruzione.it – PEC: csis064009@pec.istruzione.it

ALLEGATO 1 - CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE ATA

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 - Titolo V, artt. 22-29. Il successivo CCNL 2022-2024 non ha sostituito questa disciplina.

Art. 24 - Sanzioni disciplinari (quadro delle sanzioni)

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto (censura);
- multa fino a un massimo di quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di sei mesi;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Art. 25 - Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati considerando: intenzionalità, negligenza, imprudenza o imperizia; rilevanza degli obblighi violati; responsabilità connesse alla posizione; danno, pericolo o disservizio; aggravanti o attenuanti e precedenti disciplinari; concorso di più lavoratori; nonché, nelle istituzioni scolastiche, il coinvolgimento di minori affidati alla vigilanza del dipendente.
2. In caso di più mancanze accertate con un unico procedimento si applica la sanzione prevista per la mancanza più grave, quando le infrazioni siano punite con sanzioni di diversa gravità.
3. Dal rimprovero verbale o scritto fino alla multa di quattro ore: inosservanza di disposizioni di servizio o dell'orario; condotta non corretta verso superiori, colleghi, utenti o terzi; condotte negligenti del personale ATA; negligenza nei compiti o nella custodia dei beni; inosservanza non dannosa delle norme di sicurezza; rifiuto di visite personali legittimamente disposte; insufficiente rendimento; violazione dell'art. 55-novies del D.Lgs. 165/2001; altre violazioni di doveri e obblighi di comportamento.
4. Sospensione fino a 10 giorni: recidiva o particolare gravità delle mancanze precedenti; assenza ingiustificata o arbitrario abbandono del servizio nei casi non riconducibili al licenziamento; ingiustificato mancato trasferimento del personale ATA; attività durante malattia/infortunio che ritardino il recupero; manifestazioni ingiuriose; atti aggressivi, ostili o denigratori; violazione degli obblighi di vigilanza sugli allievi; violazione del segreto d'ufficio; altre violazioni che abbiano prodotto disservizio o danno.
- 5-7. Si applicano inoltre le sospensioni previste dagli artt. 55-bis e 55-sexies del D.Lgs. 165/2001, nei casi e nelle misure stabilite dalla legge.
8. Sospensione da 11 giorni a 6 mesi: recidiva nel biennio; occultamento di fatti relativi a illecito uso o sottrazione di beni; atti lesivi della dignità o molestie sessuali; alterchi con vie di fatto; determinate assenze ingiustificate; violazione grave degli obblighi di vigilanza sui minori; per il personale ATA, atti che pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituzione.

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Merito**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ITI-IPA-ITA "E.MAJORANA"**

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA 0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

www.iismajoranarossano.edu.itEmail: csis064009@istruzione.it – PEC: csis064009@pec.istruzione.it

9. Licenziamento con preavviso o senza preavviso nei casi previsti dall'art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 e nelle ulteriori ipotesi indicate dal CCNL, tra cui recidive particolarmente gravi, molestie sessuali di particolare gravità o verso studenti affidati alla vigilanza, dichiarazioni false finalizzate a vantaggi nelle procedure di mobilità, gravi violazioni dei doveri, gravi fatti illeciti e condanne incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

10. Le mancanze non espressamente previste sono comunque sanzionate secondo i criteri di gradualità e proporzionalità, facendo riferimento agli obblighi dell'art. 23.

11. Al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Fonte ufficiale ARAN: https://www.aranagenzia.it/documento_pubblico/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-del-personale-del-comparto-istruzione-e-ricerca-periodo-2019-2021/